SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 16 FEBBRAIO 1984 [1]

Gerlach & Co. BV
contro Inspecteur der invoerrechten en accijnzen di Amsterdam
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tariefcommissie di Amsterdam)

«TDC — olio di fegato di pesci»

Causa 46/83

Massime

Tariffa doganale comune — Voci doganali — Olio di fegato di pesci, idrocarburo aciclico — Classificazione nella sottovoce 29.01 A — Destinazione particolare della merce — Regime doganale favorevole (sottovoce 29.01 A II) — Mancanza di autorizzazione — Inammissibilità

(Regolamento della Commissione n. 1535/77, art. 3, e n. 1775/77)

L'olio animale totalmente idrogenato, ottenuto dal fegato di pesce, che sia nel contempo un idrocarburo aciclico, va classificato nella sottovoce 29.01 A della tariffa doganale comune.

In mancanza dell'autorizzazione prescritta dal regolamento n. 1775/77, che determina le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti petroliferi ad un regime doganale favorevole all'importazione in considerazione della loro particolare destinazione, siffatta merce non può essere inclusa nella sottovoce 29.01 A II e va classificata nella sottovoce 29.01 A I.

Nel procedimento 46/83,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte a norma dell'art. 177 del Trattato CEE dalla Tariefcommissie di Amsterdam nella causa dinanzi ad essa pendente tra

GERLACH & CO. BV, di Amsterdam,

e

1 — Lingua processuale: l'olandese.

INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN (ispettore delle dogane e accise) di Amsterdam,

domanda vertente sull'interpretazione della voce 29.01 A della tariffa doganale comune nonché del regolamento 28 luglio 1977, n. 1775/77 che determina le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti petroliferi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, in funzione della loro destinazione particolare (GU L 195, pag. 5),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori T. Koopmans, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici,

avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento, le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia CEE possono così riassumersi:

I — Gli antefatti e la fase scritta

L'8 agosto 1980, l'attrice dichiarava in dogana come articolo destinato al consumo un prodotto descritto nel modulo come «olio di fegato di pesci, sottovoce 15.04 II». Il prodotto era di origine spagnola e proveniva dalla Spagna. Facendo affidamento sulla dichiarazione, l'esattore compilava un documento sul quale le merci sono classificate nella sottovoce doganale 15.04 A II, per la quale non è riscosso alcun dazio doganale all'importazione.

Dopo un esame su campione, il funzionario competente giudicava che le merci importate andassero classificate nella sottovoce doganale 29.01 A I della tariffa doganale, come «idrocarburi aciclici» per i quali, al momento dell'importazione, data la loro origine spagnola, vigeva un

dazio all'importazione ad valorem pari al 6,7 %. Con l'ingiunzione di pagamento impugnata, l'esattore chiedeva alla ricorrente di versare l'importo corrispondente, pari a HFL 11 942,80.

La relazione del direttore del laboratorio del ministero delle finanze mette in rilievo che:

«All'analisi del prodotto descritto nella dichiarazione d'importazione quale «olio di fegato di pesci» sono risultati:

Peridrosqualano — idrocarburo composto aciclico (...)

sottovoce doganale 29.01 A II».

Dinanzi alla Tariefcommissie, la ricorrente ha osservato che i composti di idrocarburi aciclici contemplati dalla voce doganale 29.01 devono essere derivati degli idrocarburi minerali. Nella fattispecie, il prodotto in questione è di origine animale, come si può accertare essenzialmente con il metodo C-14. Ne consegue perciò che, contrariamente ai peridrosqualani puramente sintetici, il peridrosqualano in questione, derivato da olio di fegato di pesci, non è puro giacché contiene altri idrocarburi ed anche il composto C_{30} H_{62}. Per questo motivo va classificato nella sottovoce doganale 15.04 A II.

L'ispettore ha osservato che il prodotto importato non presentava più le caratteristiche fisiche dell'olio di pesce. Per effetto della trasformazione subita è per di più diventato un composto chimico ben definito, vale a dire un idrocarburo aciclico, cioè un prodotto compreso nella sottovoce doganale 29.01 A. Per la classificazione doganale ha poca importanza la sua origine naturale o sintetica. Pur se il prodotto non è né un carburante né un combustibile elencato nella sottovoce doganale 29.01 A II, è comunque opportuno classificarlo in questa sottovoce doganale.

La Tariefcommissie ritiene che è anche opportuno tener conto della voce doganale 15.12.

Le disposizioni della tariffa doganale comune che entrano in gioco

La voce doganale 15.04 A è redatta come segue:

«Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:

A. Oli di fegato di pesci:

I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo

II. altri».

Le note esplicative alla nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale in ordine a questa voce recitano:

«In questa voce sono compresi gli oli e i grassi ricavati da diverse varietà di pesci (merluzzi, ippoglossi, menhaden, aringhe, sardine, salmoni, ecc.) e di mammiferi marini (balene, capodogli, delfini, foche, ecc.). Essi sono estratti vuoi dal corpo intero, vuoi dal fegato, vuoi dai residui degli animali, e vengono suddistinti, su questa base, in olio di pesce, olio di balena, olio di fegato e altri oli. Hanno generalmente un odore di pesce ed un sapore sgradevole; il loro colore naturale può variare dal giallo al brunorossastro.

Dal fegato del merluzzo, dell'ippoglosso o di altri pesci, si estrae un olio molto ricco di vitamine e di altri composti organici che lo rendono atto all'impiego a scopo medicinale. Quest'olio resta compreso nella presente voce anche se il suo tenore vitaminico è stato aumentato per irradiazione o altrimenti; invece, se emulsionato o addizionato di altre sostanze a fini di uso terapeutico, ovvero presentato in confezione farmaceutica,

viene classificato sotto il capitolo 30

. . .

I grassi e oli raffinati di pesci e di mammiferi marini restano compresi in questa voce; se sono stati idrogenati, solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, vengono ricompresi nella voce 15.12».

Che la voce 15.12 contempla:

«Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati:

A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno . . .

B. altrimenti presentati . . .»

Che la voce 29.01 A recita:

«Idrocarburi:

A. aciclici:

I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

II. destinati ad altri usi (a)».

Che quest'ultimo richiamo (a) rinvia ad una nota a piè di pagina dal tenore seguente:

«Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dal ministero delle finanze».

L'art. 2 del regolamento 1775/77 dispone:

«L'interessato è tenuto a fornire alle autorità competenti su richiesta di queste ultime, le indicazioni seguenti:

a) al momento della domanda di autorizzazione, una descrizione sommaria delle unità utilizzate per il trattamento previsto;

b) la natura del trattamento previsto;

c) la specie e la quantità dei prodotti messi in opera;

d) in caso di applicazione delle note complementari 5 n) e 6 del capitolo 27 della tariffa doganale comune, la specie e la quantità dei prodotti ottenuti, nonché la loro designazione doganale.

L'interessato deve inoltre mettere le autorità competenti in grado di seguire, con loro piena soddisfazione, i prodotti nello stabilimento o negli stabilimenti dell'impresa nel corso del processo tecnico di lavorazione».

La delimitazione tra le voci doganali 15.04 e 15.12 da un lato e 29.01 dall'altro, è disciplinata dalle note 1 d) del capitolo 15 e della nota 1 a) del capitolo 29.

La nota summenzionata del capitolo 15, per quel che ora ci interessa, è così redatta:

«1. Questo capitolo non comprende:

d) . . . e altri prodotti appartenenti alla sezione VI».

La succitata nota 1 a) al capitolo 29, il quale figura nella sezione VI, è così formulata:

«1. Salvo le eccezioni risultanti dal testo di talune voci, questo capitolo comprende soltanto:

a) composti organici di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze».

È risultato certo che è stato importato un idrocarburo aciclico, prodotto che, quale composto organico di costituzione chimica definita, presentato isolatamente, è menzionato nella voce 29.01 della sezione VI. La Tariefcommissie ritiene che, per le sue proprietà, il prodotto non sia destinato all'impiego come carburante o come combustibile, sicché la sua classificazione nella sottovoce doganale 29.01 A I va esclusa. Sarebbe possibile classificare questo prodotto nella sotto-

voce doganale 29.01 A II, ma questa classificazione è subordinata a diverse condizioni stabilite dal regolamento n. 1775/77, che però la ricorrente non soddisfa.

La Tariefcommissie ritiene che la controversia faccia insorgere la questione di stabilire in quale voce vada classificato il prodotto importato ed eventualmente, ove dal sistema della tariffa doganale comune risultasse da classificarsi nella voce 29.01 A II, come siano conciliabili tale classificazione ed il regime del regolamento, che contempla un'autorizzazione ai fini della classificazione nella voce suddetta, data la mancanza dell'autorizzazione stessa. Poiché la soluzione di dette questioni dipende dall'interpretazione del diritto comunitario, la Tariefcommissie, con ordinanza, ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato, le seguenti questioni:

1. In quale voce della TDC debba essere classificato un olio animale, integralmente idrogenato, ottenuto da fegato di pesce, che è nel contempo un idrocarburo aciclico.

2. Se, ove il prodotto considerato al precedente punto 1. vada classificato nella voce 29.01 A, debbano poi applicarsi le sottovoci I o II, nel caso in cui il prodotto non sia destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile, ma manche un'autorizzazione ai sensi del regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1977, n. 1775.

Il provvedimento di rinvio è stato registrato nella cancelleria della Corte il 24 marzo 1983.

Con ordinanza del 19 ottobre 1983, la Corte, applicando l'art. 95, §§ 1 e 2 del regolamento di procedura, ha deciso di affidare la causa alla Prima Sezione.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, hanno presentato osservazioni scritte l'Inspectie der invoerrechten en accijnzen di Amsterdam, rappresentata dal sig. K. P. Vroonland, in qualità d'agente e il Governo belga, rappresentato dal sig. W. Collins, in qualità d'agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Prima Sezione della Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

L'*Inspectie der invoerrechten en accijnzen* sostiene che il prodotto importato non presenta alcuna caratteristica che consenta di classificarlo come olio di pesce di cui alla voce 15.04 della tariffa doganale comune. Il prodotto è un composto organico di costituzione chimica definita presentato isolatamente, che rientra nella sottovoce 29.01 A della tariffa doganale comune.

Il *Governo belga*, dal canto suo, classifica il prodotto definito «Peridrosqualano» nella sottovoce doganale 29.01 A, poiché si tratta di un prodotto chimicamente puro ai sensi della nota 1 del capitolo 29.

La natura della materia prima in base alla quale è fabbricato e il procedimento di fabbricazione non hanno alcun rilievo.

Poiché è pacifico che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione, ai sensi del regolamento n. 1775/77, si potrebbe procedere ad una classificazione che implica l'applicazione della disciplina doganale favorevole contemplata per la sottovoce 29.01 A II solo se le autorità competenti

dello Stato membro in cui le merci devono essere messe in libera pratica possono ancora rilasciare un'autorizzazione scritta che abbia la necessaria efficacia retroattiva.

III — Fase orale

All'udienza del 17 novembre 1983, hanno presentato osservazioni orali la ditta Gerlach & Co., rappresentata dal proprio consulente legale sig. F. E. van Bruggen, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Haagsma, in qualità di agente.

La *Commissione* ha osservato che, nella prima questione sottoposta dalla Tariefcommissie si parla di un prodotto che è nel contempo «olio animale totalmente idrogenato, ottenuto dal fegato di pesce» e «idrocarburo aciclico». Essa ritiene che un siffatto prodotto non esista. Gli «oli di fegato di pesce contengono normalmente due tipi di componenti: una parte di gliceridi ed una parte insaponificabile. Di regola sono presenti però anche altri prodotti non saponificabili. È quindi chiaro che l'olio di fegato di pesce è sempre un prodotto composto da più elementi.

Sotto questo profilo, si deve sottolineare che il processo di solidificazione impiegato nella fattispecie (idrogenazione) non modifica la composizione dell'olio. L'idrogenazione totale dell'olio ha semplicemente la funzione di trasformare i componenti non saturi in componenti saturi. Ad esempio, lo squaleno non saturo si trasforma in squalano (peridrosqualano). Questa osservazione vale anche per alcuni olii di fegato di pescecane particolarmente ricchi di elementi insaponificabili, che a loro volta sono costituiti prevalentemente da squaleno. Infatti, nei casi più favorevoli, la percentuale di componenti insaponificabili può raggiungere il 90 %, di cui ancora — nei casi più fortunati, 90 % è rappresentato da squaleno. È evidente che in questo caso l'olio di fegato di pesce contiene solo più l'81 % di squaleno.

Tuttavia, secondo la nota 1 a) del capitolo 29 della TDC, questo capitolo comprende solo «composti organici di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze». Inoltre, nelle note esplicative della nomenclatura della tariffa doganale comune delle Comunità europee, alle nota 6 del capitolo 29 si precisa che detto capitolo comprende:

«L'etano, nonché gli altri idrocarburi aciclici saturati (diversi dal metano e dal propano) presentati allo stato di isomeri isolati di purezza minima pari al 95 % di prodotto anidro, percentuale che si riferisce al volume per i prodotti gassosi e al peso per i prodotti non gassosi (a) (ex 29.01 A)».

Secondo la Commissione, la percentuale di purezza del 95 % non può ottenersi con l'«olio animale a base di fegato di pesce» e quindi è escluso che si tratti di «composto di costituzione chimica definita, presentato isolatamente».

Quindi, la Commissione ne conclude che l'assunto della prima questione, cioè che un prodotto è nel contempo «olio animale totalmente idrogenato, ottenuto da fegato di pesce» e «idrocarburo» è inesatto e non è quindi possibile dare soluzione alla prima questione pregiudiziale.

Dato però il problema di classificazione che deve risolvere la Tariefcommissie, la Commissione cerca tuttavia di indicare la voce nella quale si dovrebbe classificare il prodotto in questione. A questo propo-

sito assume come base i dati del fascicolo, che sono comunque molto sommari.

La Commissione condivide il punto di vista della Tariefcommissie, secondo cui si dovrebbero prendere in considerazione solo tre voci, cioè le voci e sottovoci doganali 15.04 A, 15.12 e 29.01 A.

A suo giudizio, i prodotti in questione non rientrano nella voce 15.04 A in quanto sono stati idrogenati. Potrebbero rientrare nella voce 15.12, a condizione che sia soddisfatta la condizione prescritta, cioè che, eccezione fatta per una solidificazione totale o parziale ed un' eventuale raffinazione, non abbiano subito altre lavorazioni.

Quanto alla sottovoce 29.01 A, la Commissione aveva osservato che:

a) Secondo la nota 1 a) del capitolo 29 della TDC, questo capitolo comprende soltanto i «composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente».

b) Quanto alla purezza, alla nota 6 del capitolo 29, le note esplicative della tariffa doganale comune fissano un minimo pari al 95 % per le sostanze come quella ora in questione (idrocarburi aciclici saturati).

c) Nella migliore delle ipotesi, l'olio di fegato di pesce può contenere al massimo l'81 % di squaleno (idrocarburo aciclico saturato),

ricorda quindi che se ne era concluso un olio di fegato di pesce idrogenato non può mai presentare le condizioni di purezza che consentirebbero di classificarlo nella sottovoce 29.01 A.

Ciò non implica, secondo la Commissione, che per i prodotti in questione sia esclusa qualsiasi possibilità di esser classificati nella sottovoce 29.01 A. È possibile che a questo punto non si tratti più di un olio di fegato di pesce, idrogenato o meno, ma di un olio lavorato onde isolarne una determinata sostanza, ad esempio lo squalano. Dalla domanda presentata alla Tariefcommissie da parte della Gerlach & Co. si può desumere che non si tratta di olio di fegato di pesci, bensì di «peridrosqualeno a base di olio di fegato di pesce». L'attrice lascia dunque comprendere che non si tratta più di olio di fegato di pesce in senso stretto, ma dello squalano che se ne è ottenuto.

Una lavorazione per estrarre così lo squalano (peridrosqualeno) contenuto nell'olio di fegato di pesce in questione potrebbe certo dare un prodotto che ha una percentuale di squalano puro superiore al 95 %. La percentuale potrebbe raggiungere il 99 % e più.

Orbene, poiché lo squalano (peridrosqualeno) è un idrocarburo aciclico, la sottovoce 29.01 A costituisce in questo caso la sottovoce idonea per classificare questo prodotto.

Le questioni pregiudiziali

Secondo la Commissione, la prima questione, come è stata formulata dalla Tariefcommissie, non può venir risolta. Al massimo, sarebbe possibile fornire al giudice a quo alcuni elementi che gli consentano, nella controversia di cui deve conoscere, di classificare il prodotto in questione. Data l'estrema sommarietà delle indicazione sulla natura del prodotto, non è possibile indicare la voce o sottovoce doganale da ritenere nella fattispecie.

Quanto alla seconda questione pregiudiziale, la Commissione osserva che i dazi

all'importazione dovuti per i prodotti della sottovoce 29.01 A variano a seconda della destinazione dei prodotti. La sottovoce 29.01 A si suddivide in due sottovoci così descritte:

«I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

II. destinati ad altri usi (a)».

Se sono destinati al primo uso, si applica un dazio all'importazione, mentre nel secondo caso l'importazione può effettuarsi in franchigia. Secondo la nota a pié di pagina (a) che riguarda la seconda definizione

«Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti».

Queste condizioni sono state stabilite dalla Commissione nel regolamento (CEE) del 28 luglio 1977 che determina le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti petroliferi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, in funzione della loro destinazione particolare (GU L 195, pag. 5). L'art 3 del regolamento (CEE) 4 luglio 1977, n. 1535 (GU L 171, pag. 1), cui fa richiamo il regolamento (CEE) n. 1775/77, dispone che fruiscono del regime doganale favorevole, nella fattispecie la franchigia all'importazione, previo rilascio di autorizzazione scritta da parte delle autorità competenti.

Secondo la Commissione, emerge dal provvedimento di rinvio della Tariefcommissie, che Gerlach & Co. ha omesso di richiedere, prima dell'importazione, l'autorizzazione che le avrebbe consentito di importare le merci nella voce 29.01 A II.

Il procedimento prescritto nella nota (a) a piè di pagina, che costituisce un presupposto per classificare le merci nella sottovoce 29.01 A. II non è stato seguito, quindi le merci andrebbero classificate nella sottovoce 29.01 A I, il che implicherebbe l'applicazione di un dazio del 6,7 % all'importazione.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza dell'11 gennaio 1984.

In diritto

1 Con ordinanza 16 marzo 1983, pervenuta alla Corte il 24 marzo 1983, la Tariefcommissie di Amsterdam ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattoto CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della sottovoce 29.01 A della tariffa doganale comune e del regolamento della Commissione 28 luglio 1977, n. 1775, che determina le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti petroliferi al regime doganale di favore all'importazione, in ragione della loro destinazione particolare (GU L 195, pag. 5).

2 L'8 agosto 1980 la ditta Gerlach & Co. BV, attrice nella causa principale, dichiarava all'importazione — come merce destinata al consumo — merci originarie e provenienti dalla Spagna, chiamate «olii di fegato di pesce, sotto-

voce 15.04 A II». L'ufficio doganale in un primo momento concordava su questa classificazione, che non implica alcun dazio d'importazione.

3 In seguito ad analisi su campione, l'ufficio di controllo riteneva invece che le merci dovessero classificarsi nella sottovoce 29.01 A I, come «idrocarburi aciclici» per i quali, al momento dell'importazione — data la loro origine spagnola — vigeva un dazio d'importazione del 6,7 % ad valorem.

4 Dopo il rigetto del reclamo proposto contro la decisione di classificare la merce nella sottovoce 29.01 A I, l'importatrice adiva la Tariefcommissie, sostenendo che i composti di idrocarburi aciclici di cui a detta sottovoce dovevano derivare da idrocarburi minerali. Nella fattispecie le merce era d'origine animale a andava perciò classificata nella sottovoce 15.04 A II.

5 L'ispettore dei dazi d'importazione e delle accise di Amsterdam, covenuto nella causa principale, ribatteva che la merce non possedeva più, al momento dell'importazione, le caratteristiche apparenti dell'olio di pesce e che — per effetto della lavorazione cui era stata sottoposta — era divenuta un composto chimico ben determinato, cioè un idrocarburo aciclico che rientrava nella sottovoce 29.01 A. Benché la merce probabilmente non fosse destinata ad essere usata come carburante o come combustibile, ai sensi della sottovoce 29.01 A I, era comunque opportuno classificarlo in questa sottovoce in quanto l'importatrice non aveva chiesto l'autorizzazione che avrebbe consentito di classificare la merce nella sottovoce (più vantaggiosa) 29.01 A II, come idrocarburo aciclico destinato ad altri usi.

6 Ritenendo che la soluzione della controversia dipende dall'interpretazione del diritto comunitario, la Tariefcommissie ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:

«1. In quale voce della TDC debba essere classificato un olio animale, interamente idrogenato, ottenuto da fegato di pesce, che è nel contempo un idrocarburo aciclico.

2. Se la merce di cui al precedente punto 1, qualora vada classificata nella voce 29.01 A, rientri nella sottovoce I o II, nel caso in cui non sia desti-

nata ad essere usata come carburante o come combustibile, ma manchi l'autorizzazione ai sensi del regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1977, n. 1775».

7 Nell'ordinanza di rinvio, la Tariefcommissie osserva che sarebbe opportuno tener conto non solo delle voci e sottovoci doganali 15.04 e 29.01 A proposte dalle parti, ma anche della voce 15.12.

8 La prima questione mira dunque ad accertare in quale di dette tre voci vada classificata la merce.

9 La voce 15.04 comprende grassi e olii di pesce e di mammiferi marini, anche raffinati. Secondo le note esplicative del Consiglio per la collaborazione doganale, questa voce comprende oli e grassi ottenuti da pesci e mammiferi marini e che vengono estratti o dall'intero corpo dell'animale o dal fegato o dagli scarti, e che in genere hanno odore particolare e caratteristico di pesce e sapore sgradevole. Il colore naturale varia dal giallo al bruno-rossastro. I grassi e gli olii raffinati di pesce e di mammiferi marini, se sono stati idrogenati, solidificati o induriti con un qualsiasi procedimento, rientrano nella voce 15.12. In questa voce vanno classificati gli oli o i grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e gli oli o grassi animali o vegetali solidificati o induriti con qualsiasi altro procedimento, anche raffinati, ma non preparati.

10 Nel procedimento di rinvio, la Tariefcommissie ha accertato che la merce è trasparente, incolore ed inodore e deve ritenersi interamente idrogenata. Questa circostanza di fatto basta per concludere che la merce non rientra nella voce 15.04.

11 La merce non può nemmeno classificarsi nella voce 15.12, dato che deve aver subito una preparazione per diventare incolore ed inodore, mentre solo i prodotti idrogenati, ma non preparati, rientrano in detta voce.

12 Quanto alla voce 29.01, essa recita:

«Idrocarburi:

A. Aciclici».

Secondo la nota 1 (a) delle note esplicative del Consiglio per la collaborazione doganale, il capitolo 29 si deve intendere comprendere «composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, contenenti o no delle impurità». D'altro canto, le note esplicative della nomenclatura della tariffa doganale delle Comunità europee, precisano, parlando del capitolo 29, che

«sono compresi in particolare in questo capitolo, allorché presentano i seguenti requisiti di purezza:

...

6. Etano, come pure gli altri idrocarburi aciclici saturi (diversi dal metano e dal propano) presentati allo stato di isomeri isolati di purezza minima del 95 % sul prodotto anidro, percentuale che si riferisce al volume per i prodotti gassosi e al peso per i prodotti non gassosi».

13 Si deve dunque risolvere la prima questione nel senso che un olio animale totalmente idrogenato, ottenuto da fegati di pesce, che è nel contempo un idrocarburo aciclico, va classificato nella sottovoce 29.01 A della tariffa doganale comune.

14 Con la seconda questione, la Tariefcommissie chiede se una merce classificata nella sottovoce 29.01 A rientri nella sottovoce 29.01 A I o 29.01 A II qualora sia destinata ad un uso diverso da quello come carburante o come combustibile ma manchi l'autorizzazione ai sensi del regolamento n. 1775/77.

15 La sottovoce 29.01 A si suddivide in realtà in due sottovoci così formulate:

«I. destinati ad essere usati come carburanti o come combustibili

II. destinati ad altri usi (a)».

Per le merci che rientrano nella sottovoce 29.01 A II è ammessa l'importazione in franchigia.

Secondo la nota a pié di pagina (a) che si riferisce a questa seconda sottovoce

«sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.»

16 Orbene, queste condizioni sono state fissate dalla Commissione nel regolamento n. 1775/77, il quale precisa che il regolamento della Commissione 4 luglio 1977, n. 1535 stabiliva le condizioni per l'ammissione di determinate merci al regime doganale di favore all'importazione, in ragione della loro particolare destinazione (GU L 195, pag. 5). L'art. 3 di questo regolamento dispone che per il regime doganale di favore è necessaria l'autorizzazione scritta delle competenti autorità. A quanto risulta alla Tariefcommissie, l'attrice nella causa principale non ha ottenuto detta autorizzazione.

17 Il requisito dell'autorizzazione scritta rilasciata dalle competenti autorità ha lo scopo di facilitare il compito delle autorità doganali e di prevenire le frodi. Per la certezza del diritto e per il buon funzionamento dell'amministrazione è necessario attenersi alla procedura contemplata dalla disciplina comunitaria.

18 Di conseguenza, si deve risolvere la seconda questione nel senso che una merce non può venir classificata nella voce 29.01 A II se manca l'autorizzazione a norma del regolamento n. 1775/77.

19 Ne consegue che la merce di cui alla seconda questione non può venir compresa nella sottovoce 29.01 A II e va classificata nella sottovoce 29.01 A I.

Sulle spese

20 Non sono ripetibili le spese sostenute dal Governo del Regno del Belgio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Tariefcommissie di Amsterdam, con ordinanza 16 marzo 1983, dichiara:

1° **L'olio animale totalmente idrogenato, ottenuto dal fegato di pesci, che sia nel contempo un idrocarburo aciclico, va classificato nella sottovoce 29.01 A della tariffa doganale comune.**

2° **In mancanza dell'autorizzazione prescritta dal regolamento della Commissione 4 luglio 1977, n. 1775 (GU L 195, pag. 5), siffatta merce va classificata nella sottovoce 29.01 A I.**

Koopmans O'Keeffe Bosco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 febbraio 1984.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della Prima Sezione

T. Koopmans

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DELL'11 GENNAIO 1984 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

Nell'agosto del 1980, la ditta Gerlach e Co. BV, con sede in Amsterdam, attrice nel procedimento principale, presentava in dogana merci di orgine spagnola, dichiarandole come «oli di fegato di pesce, della sottovoce doganale 15.04 A II» della tariffa doganale comune. L'ufficio

1 — Traduzione dal tedesco.